



COMUNE DI RIETI

(Provincia di Rieti)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22/07/2014
Modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 73 del 09/09/2015, n. 9 del 07/03/2016 e n. 38 del 27/05/2016**

INDICE

CAPITOLO 1 DISCIPLINA GENERALE IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE

- ART. 1. DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
- ART. 2. PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO
- ART. 3. TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
- ART. 4. DICHIARAZIONI
- ART. 5. MODALITA' DI VERSAMENTO
- ART. 6. SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- ART. 7. SCADENZE DI VERSAMENTO
- ART. 8. INVIO MODELLI DI PAGAMENTO
- ART. 9. RISCOSSIONE
- ART. 10. DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014
- ART. 11. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 12. ACCERTAMENTO
- ART. 13. RATEIZZAZIONI
- ART. 14. RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 15. RIMBORSI
- ART. 16. ENTRATA IN VIGORE

CAPITOLO 2 REGOLAMENTO COMPONENTE TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI "TARI"

- ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 4. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- ART. 5. SOGGETTO ATTIVO
- ART. 6. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 7. SOGGETTI PASSIVI
- ART. 8. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
- ART. 9. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- ART. 10. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART. 11. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
- ART. 12. COSTO DI GESTIONE
- ART. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 14. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 15. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 16. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 19. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 20. TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 21. TRIBUTO PROVINCIALE

- ART. 22. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- ART. 23. RIDUZIONI PER IL RECUPERO
- ART. 24. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 25. AGEVOLAZIONI
- ART. 26. AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE
- ART. 27. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- ART. 28. RISCOSSIONE (TARI)

CAPITOLO 3

REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

- ART. 1. PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART. 2. FINALITA' DEL TRIBUTO
- ART. 3. ESCLUSIONI
- ART. 4. SOGGETTI PASSIVI
- ART. 5. OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE DEL SOGGETTO PASSIVO
- ART. 6. DEFINIZIONI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- ART. 7. BASE IMPONIBILE
- ART. 8. DETRAZIONI
- ART. 9. RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

CAPITOLO 4

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2. SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
- ART. 3. FATTISPECIE ESCLUSE DALL'IMU, CON DECORRENZA DAL 01/01/2014
- ART. 4. PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- ART. 5. DEFINIZIONE DEGLI IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA
- ART. 6. BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI
- ART. 7. BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI
- ART. 8. ESENZIONI
- ART. 9. AGEVOLAZIONI PER SOGGETTI CHE VERSINO IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO
- ART. 10. ALTRE AGEVOLAZIONI

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC Imposta Unica Comunale

Art. 1

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC".

2. Dal 1 gennaio 2014 è istituita l'imposta unica comunale IUC.

Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, inteso come titolarità di un diritto reale sugli stessi e collegato alla loro natura e valore, si traduce nell'imposta municipale propria di natura patrimoniale IMU e l'altro, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali che si traduce nel tributo per i servizi indivisibili Tasi a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile; e nella tassa sui rifiuti Tari a carico dell'utilizzatore.

3. Le componenti costitutive della IUC sono:

a) **COMPONENTE PATRIMONIALE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU** a carico del possessore di immobili;

b) **COMPONENTE SERVIZI:**

- **TASSA SUI RIFIUTI TARI** destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore degli immobili;

- **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI** Tassa sui servizi comunali indivisibili illuminazione pubblica, polizia locale, l'anagrafe, l'ufficio tecnico, l'istruzione pubblica, la manutenzione del verde e delle strade, ecc collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, con una quota anche a carico dei locatari. La tasi sostituisce la previgente maggiorazione TARES.

Art. 2

PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta è:

- a) Il possesso di immobili, legato alla natura e al valore degli immobili;
- b) l'erogazione e fruizione dei servizi comunali.

2. l'obbligazione tributaria relativa ad una o più componenti del tributo sorge al verificarsi di uno dei presupposti di cui al comma primo.

Art. 3

TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Il consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le tariffe della TARI :

determinate, nelle more dell'applicazione del metodo dei corrispettivi, con il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge tale servizio per la copertura totale del costo del servizio;

b) le aliquote della TASI :

a copertura anche parziale dei servizi indivisibili; le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

c) le aliquote dell'IMU:

che possono essere differenziate in ragione delle categorie di immobili soggetti ad imposta.

Art. 4 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 TARSU, o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

6. Allo scopo di ottenere le agevolazioni, le esclusioni o le riduzioni previste per le componenti della IUC, il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi, entro la scadenza della prima rata di pagamento, domanda di agevolazione, esclusione o riduzione, unitamente alla documentazione richiesta. In caso di mancata presentazione della domanda nel suddetto termine il contribuente non ha diritto all'agevolazione, esclusione o riduzione anche se dimostri di averne i requisiti. Le richieste hanno validità annuale e vanno rinnovate pena l'esclusione dall'agevolazione, esenzione o riduzione.

Art. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della IUC è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al

quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

2. Strumenti di pagamento :

- MODELLO F24;
- BOLLETTINO POSTALE con stesse regole F24;
- ALTRE MODALITA' SERVIZI ELETTRONICI DI INCASSO E DI PAGAMENTO INTERBANCARI E POSTALI Bonifici, MAV, RID, Carte di credito-debito, ATM, POS, altri servizi innovativi;

Non SONO POSSIBILI ALTRI STRUMENTI STANTE LA DEROGA ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE DEI COMUNI Art. 1, comma 688, L. 147/2013.

3. L'importo dovuto si arrotonda all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 6 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'Art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'Art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 7 SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Per le componenti IMU, TASI e TARI è consentito il pagamento in unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il Comune, per la componente TARI, può stabilire un numero di rate da un minimo di due ad un massimo di quattro.

Art. 8 INVIO MODELLI DI PAGAMENTO

1. La TARI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, in adempimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 689, della legge n. 147/2013, e al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, predispose e invia ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione dei modelli e dell'avviso di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, in autoliquidazione, alle scadenze stabilite.

Nelle more della predisposizione di una banca dati che consenta al Comune di calcolare preventivamente anche l'IMU e la TASI il calcolo di queste due imposte è effettuato dai contribuenti.

Art. 9
RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 10
DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014

1. Il Comune può affidare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa corrispettiva, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011.

Art. 11
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 12
ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro per ogni annualità oggetto di accertamento.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 75 per cento del tributo non versato.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti punti 3,4 e 5, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Agli atti di accertamento emessi non si applica l'istituto dell'accertamento con adesione introdotto con il D.lgs. n. 218 del 19 giugno 1997.

Art. 13 RATEIZZAZIONI

1. Ai sensi degli art.19/21 del D.P.R. 29 settembre n. 602, coordinato con il D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di quarantacinque rate mensili. La richiesta, di maggiore rateizzazione deve essere presentata a pena decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Il numero delle rate viene determinato sulla base del reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi nell'anno precedente, e in relazione all'importo dovuto, come di seguito specificato nelle tabelle A e B. L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore a € 51,00.

Tabella A) Società di persone ovvero persona fisica il cui nucleo familiare, inteso come risultanze anagrafiche, abbia prodotto nell'anno precedente il seguente reddito lordo :

<i>Reddito lordo prodotto nell'anno precedente</i> <i>Euro</i>	<i>Importo dovuto Euro</i>				
	400,00 - 1.000,00	1.001,00 - 2.000,00	2.001,00 - 4.000,00	4.001,00 - 8.000,00	oltre 8.000,00
Fino a 8.000,00	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate	Fino a 25 rate	Fino a 35 rate	Fino a 45 rate
8.001,00 - 15.000,00	Fino a 7 rate	Fino a 12 rate	Fino a 20 rate	Fino a 30 rate	Fino a 40 rate
15.001,00 - 36.000,00	Fino a 5 rate	Fino a 9 rate	Fino a 15 rate	Fino a 25 rate	Fino a 35 rate
oltre 36.000,00	0 rate	0 rate	0 rate	7 rate	Fino a 14 rate

Tabella B) Società di Capitali:

<i>Reddito imponibile anno precedente</i> <i>Euro</i>	<i>Importo dovuto Euro</i>				
	2.000,00 - 4.000,00	4.001,00 - 8.000,00	8.001,00 -15.000,00	15.001,00 -26.000,00	oltre 26.000,00
Fino a 8.000,00	Fino a 8 rate	Fino a 15 rate	Fino a 20 rate	Fino a 30 rate	Fino a 45 rate
8.001,00 - 15.000,00	Fino a 6 rate	Fino a 11 rate	Fino a 15 rate	Fino a 22 rate	Fino a 35 rate

15.001,00 - 36.000,00	Fino a 4 rate	Fino a 7 rate	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate	Fino a 22 rate
oltre 36.000,00	0 rate	Fino a 2 rate	Fino a 5 rate	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate

2. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

- a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
- b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
- c) si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali.

3. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad Euro 25.822,84 (*venticinquemilaottocentoventidue/84*), il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 14 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi del comma 163, Art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- a) mediante il ruolo previsto dal combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 ;
- b) mediante l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1. lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

3. Ai fini di cui al comma 1. lettera a) ai sensi del comma 163, Art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

Art. 15 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 6 comma 2.

Art. 16 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari relative ai tributi ICI, IMU, TARSU e TARES precedentemente in vigore.

3. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

CAPITOLO 2

REGOLAMENTO COMPONENTE TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI “TARI”

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la componente “TARI”, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC”.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

Art. 3
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nelle more dell'emanazione dei criteri determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii sono assimilati a quelli urbani i rifiuti che rispettino i “*criteri qualitativi*” ed i “*criteri quantitativi*” ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo;

2. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:

a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), d), e) e f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

b) rifiuti sanitari:

che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977 n. 833; che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254;

c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, area promiscua all'area di lavorazione, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3 lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet; accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - accessori per l'informatica con esclusione dei RAEE;
- b) per i rifiuti sanitari non pericolosi abbiano le seguenti caratteristiche:
- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - il secco residuo (materiali che non sono oggetto di riciclo e riutilizzo come ad esempio carta sporca, oleata, ceramiche ecc...);
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;
- c) per i RAEE devono rientrare della definizione di “*RAEE provenienti dai nuclei domestici*” ed essere avviati a trattamento nelle modalità previste per legge;
- d) ed inoltre, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

4. I rifiuti speciali non pericolosi elencati nel precedente comma, sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che, per ciascuna delle categorie di attività elencate in tabella, i quantitativi totali non superino i limiti massimi per essi specificatamente previsti:

Descrizione Cat DPR 158/99	Kg/ anno complessivi
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	848
2 Sale teatrali e cinematografiche	1058
3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	2400
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1795
5 Stabilimenti balneari, aree scoperte operative	1500
6 Esposizioni, autosaloni	3415
7 Alberghi con ristorante	8406
8 Alberghi senza ristorante	2361
9 Case di cura e riposo	4295
10 Ospedali	8023
11 Uffici, agenzie, studi professionali	1382
12 Banche ed istituti di credito	2477
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	1396
14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	713
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	806
16 Banchi di mercato di beni durevoli	219
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	697
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	546
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2055
20 Attività industriali con capannone di produzione	5891
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	761
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	14805
23 Mense, birrerie, amburgherie	2866
24 Bar, caffè, pasticceria	6039
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	16723
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1935
27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	5938
28 Ipermercati di generi misti	9100
29 Banchi al mercato di generi alimentari	968
30 Discoteche, night club	9879

5. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

6. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni, che devono essere conferiti presso il centro di raccolta, sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non

superino i quantitativi di 15 kg/mq/anno.

Art. 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal successivo comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione.

Per abitazione si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:

- C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa;

- C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

- C/7: Tettoie.

d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali per compiti istituzionali e quelli di proprietà dell'Ente.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di civile abitazione e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche e le pertinenze di civili abitazioni la presunzione di attitudine alla produzione di rifiuti si ha a prescindere dagli arredi o dall'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituendo presunzione semplice l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo dell'immobile.

Nel caso di utenze non domestiche in cui manchino gli allacci alle utenze e non siano stati rilasciati da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità si applica la tariffa più bassa delle utenze non domestiche.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il Comune può rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei coobbligati per richiedere la corresponsione dell'intera somma dovuta, salvo la rivalsa di carattere civile di colui che ha pagato nei confronti degli altri condebitori. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

Art. 8
ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, escluse le pertinenze, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione

originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione delle superfici tassabili delle utenze non domestiche, individuate ai sensi del successivo art. 19 commi 1 e 2, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il richiedente l'esclusione, deve individuare la porzione dei locali dove si formano esclusivamente rifiuti non conferibili al pubblico servizio. Nel caso in cui ciò non fosse possibile si procederà al calcolo del tributo applicando una riduzione forfetaria così come di seguito indicato, in quanto l'esenzione totale delle suddette superfici è esclusa.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici dei locali detenuti e occupati dal Comune.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia

sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività, individuata ai sensi del successivo art. 19 co. 1 e 2, è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

<i>ATTIVITA'</i>	<i>% di abbattimento</i>
- Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
- Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	50%
- Elettrauto	50%
- Caseifici, cantine sociali	30%
- Falegnamerie, fonderie, lavorazioni ceramiche, smalterie	50%
- Officine di carpenteria metallica	50%
- Carrozzerie, verniciatori	70%
- Tipografie, stamperie, vetrerie	30%
- Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	30%
- Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	30%
- Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi	30%
- Ospedali e case di cura	20%
- Poliambulatorii	20%
- Caserme	50%
- Operatori turistici Monte Terminillo	50%
- Utenze non domestiche produttrici di rifiuti non conferibili al pubblico servizio e non ricomprese nelle precedenti Attività	50%

Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati salvo conguaglio con la superficie calcolata con le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Per le unità immobiliari adibite ad attività non domestiche, l'applicazione della tariffa viene effettuata tenendo conto dell'effettivo uso dei locali e delle aree con riferimento alle categorie di attività indicate nell'art. 19 del presente regolamento. Solo nel caso in cui sorgano dei problemi in ordine alla determinazione e alla distinzione dei diversi usi dei locali e delle aree (ad esempio per uso promiscuo delle aree) ai fini della determinazione della tariffa si considera l'attività principale dell'utenza.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6

dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 12 COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 13 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe

del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente dalla quale risulti che la persona residente abbia stabilito permanentemente la dimora abituale altrove. La documentazione richiesta per avere tale riduzione è costituito da:

- contratto di affitto ultrannuale;

Sono considerati presenti nel nucleo familiare i membri temporaneamente domiciliati o dimoranti altrove (es. studenti universitari fuori sede).

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. ***Nel caso di utenze domestiche a disposizione (secondo case) non occupate permanentemente e dove nessuno ha stabilito la propria residenza, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di apposita dichiarazione, in una unità.***

2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia, e saranno conguagliate, a partire dall'anno seguente.

7. Le unità abitative che di fatto siano contigue e conseguentemente utilizzate dall'utente come unica abitazione sono considerate, al fine del calcolo del tributo, come unica unità abitativa. Tale condizione deve risultare da apposita dichiarazione corredata da planimetria che documenti la fusione catastale o, in alternativa, l'unione di fatto delle due unità immobiliari derivante dall'esistenza di vani comunicanti.

Art. 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto

4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le unità immobiliari adibite ad attività non domestiche, l'applicazione della tariffa viene effettuata tenendo conto dell'effettivo uso dei locali e delle aree con riferimento alle categorie di attività indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99. Solo nel caso in cui sorgano dei problemi in ordine alla determinazione e alla distinzione dei diversi usi dei locali e delle aree (ad esempio per uso promiscuo delle aree) ai fini della determinazione della tariffa si considera l'attività principale dell'utenza.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività di seguito indicate,
 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
 02. Cinematografi, teatri
 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 05. Stabilimenti balneari, aree scoperte operative
 06. Autosaloni, esposizioni
 07. Alberghi con ristorante
 08. Alberghi senza ristorante
 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
 10. Ospedali
 11. Agenzie, studi professionali, uffici
 12. Banche e istituti di credito
 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
 16. Banchi di mercato beni durevoli
 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
 20. Attività industriali con capannoni di produzione
 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
 23. Birrerie, hamburgerie, mense
 24. Bar, caffè, pasticceria
 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
 26. Plurilicenze alimentari e miste
 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
 28. Ipermercati di generi misti

- 29. Banchi di mercato generi alimentari
- 30. Discoteche, night club

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste al comma 1 del presente articolo viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

Art. 21
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

Art. 22
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 23
RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Per le utenze non domestiche, è prevista una riduzione proporzionale della parte variabile della tariffa, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo (o altro modo) e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tassa per la quota variabile.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 21 dicembre dell'anno di riferimento, allegando tutti i documenti probatori che danno diritto all'agevolazione per l'anno di riferimento:
 - a) dichiarazione della/e Società e/o Ditta/e che hanno effettuato l'avvio a recupero dei rifiuti per l'anno di riferimento con l'indicazione dei relativi quantitativi e codici CER;
 - b) copia contratto con la/e Società e /o Ditta/e incaricate;
 - c) fotocopia documento di identità del legale rappresentante e/o delegato.Gli allegati sono tutti obbligatori. In caso di delega è necessaria copia del documento di identità del legale rappresentante e del delegato oltre alla delega.

4. La percentuale da applicare sulla parte variabile della tariffa si ottiene dividendo la quantità di rifiuti assimilabili avviati al recupero per la quantità totale di rifiuti prodotti ottenuta moltiplicando la superficie oggetto di tassa per il corrispondente coefficiente KD (coefficiente di produzione Kg/m²). La suddetta percentuale non potrà superare il 30% dell'importo dovuto a titolo di tassa.

Art. 24

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nelle seguenti percentuali: a) al 70% per le utenze poste a una distanza compresa tra 400 metri e 1000 metri dal più vicino punto di raccolta;
- b) al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1001 metri e 2000 metri dal più vicino punto di raccolta;
- c) al 20% per le utenze poste a una distanza superiore a 2000 metri dal più vicino punto di raccolta.

Art. 25

AGEVOLAZIONI

Il Comune, si sostituisce nel pagamento totale del Tributo ai pensionati, lavoratori dipendenti e/o assimilati, lavoratori in cassa integrazione a 0 ore per almeno 6 mesi, soggetti iscritti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi, o iscritti nelle liste di mobilità da almeno 6 mesi, nonché per i lavoratori autonomi di età inferiore ai 40 anni.

In tal caso il Comune provvederà alla copertura finanziaria con apposito fondo all'uopo costituito nel suo bilancio.

Il pagamento totale della Tassa da parte del Comune, in sostituzione dell'utenza, per i locali adibiti a civile abitazione e sue pertinenze avviene a condizione che siano rispettate, contemporaneamente, tutte le condizioni di seguito elencate:

a) il richiedente l'esenzione abbia un reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo pari od inferiore a:

- € 8.600,00 per l'unico occupante;

- € 13.000,00 fino a tre occupanti;

- € 16.400,00 da quattro occupanti ed oltre.

Per reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo, ai fini delle agevolazioni previste, si intende il reddito complessivo indicato nei Mod. 730 e Mod. Unico, oltre qualsiasi altra entrata esclusa l'indennità di accompagnamento. Nei casi in cui non sia prevista per legge la dichiarazione dei redditi di cui al punto precedente verrà richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione del reddito percepito con allegato il CUD dove esista.

Nel reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo è compreso qualsiasi altro introito (senza nessuna esclusione) percepito dai componenti del nucleo familiare e da ogni altro occupante l'unità immobiliare, esclusa l'indennità di accompagnamento;

b) il richiedente l'esenzione deve essere residente nell'immobile per il quale è richiesta l'esenzione, deve essere soggetto passivo della tassa, proprietario dell'immobile o affittuario, o occupante ad altro titolo;

c) l'unità immobiliare per la quale è richiesta l'esenzione sia catastalmente censita come abitazione e deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6;

d) il richiedente l'agevolazione ed i componenti del nucleo familiare del richiedente **e ogni altro occupante**, oltre l'abitazione per la quale si chiede l'esenzione (**posseduta o detenuta a qualsiasi titolo** escluse le pertinenze dell'abitazione esentata), non devono possedere a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione altri **fabbricati** di qualsiasi categoria, anche in quota parte e a qualunque

uso destinati, siti sul territorio nazionale ed estero.

Il Comune di Rieti, quando non sia prevista l'esenzione totale di cui sopra, relativamente alle utenze domestiche, di qualsiasi categoria catastale, intestate a famiglie con almeno numero 6 (sei) componenti, con 4 (quattro) o più figli a carico, minori e non, al fine della riduzione del tributo, considera:

- Per tutti i nuclei familiari suddetti un numero di componenti pari a complessive n. 5 (cinque) unità;***
- Per i nuclei suddetti, con reddito familiare annuo lordo da € 40.001,00 a € 50.000,00, un numero di componenti pari a complessive n. 4 (quattro) unità;***
- Per i nuclei suddetti con reddito familiare annuo lordo da € 16.401,00 a € 40.000,00, un numero di componenti pari a complessive n. 3 (tre) unità.***

Art. 26

AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

Il tributo è ridotto del 100% per anni cinque, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per gli immobili ad uso produttivo funzionali all'azienda che abbiano i seguenti requisiti:

- immobile destinato ad usi produttivi, esclusi quelli di categoria catastale D, compresi anche quelli utilizzati per attività produttive nel settore terziario;
- l'azienda non abbia proceduto a licenziamenti, neanche per giusta causa, nelle due annualità precedenti (si calcolano dalla data di assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di seguito descritti, a ritroso);
- assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di uno o più disoccupati.

Art. 27

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse, sono cumulabili fino ad un massimo del 70%, escluse le agevolazioni previste dall'art. 25 e 26.

Art. 28

RISCOSSIONE (TARI)

1. Il versamento della TARI è effettuato utilizzando i sistemi di pagamento stabiliti dal comma 688 dell'art.1 della legge 27.12.2013, n.147, e s.m.i.-

2. La Giunta Comunale stabilisce annualmente, in sede di approvazione delle relative tariffe, il numero delle rate e le connesse scadenze per il versamento della TARI.

E' in facoltà del contribuente effettuare il versamento in unica soluzione anche entro il 16 giugno dell'anno cui si riferisce la tassazione, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 688, della legge n.147/2013, e s.m.i. Le scadenze e il numero delle rate possono comunque essere modificate con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. La TARI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, in adempimento a quanto disposto dall'art.1, comma 689, della legge n.147/2013, e s.m.i, e al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, predispone e invia ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione dei modelli e dell'avviso di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, in autoliquidazione, nei termini indicati al superiore comma 2.

4. I versamenti della TARI sono effettuati sulla base delle tariffe deliberate dal Comune per

l'anno di riferimento e pubblicate anche sul sito web istituzionale entro la scadenza dei termini di pagamento. I versamenti in autoliquidazione sono effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei modelli di pagamento e negli avvisi inviati dal Comune, di cui ai commi precedenti o, in caso di indisponibilità di tali documenti, tenendo comunque conto, oltre che degli atti pubblicati e resi noti attraverso l'albo pretorio on line e il sito web del Comune:

- dei metri quadrati di superficie imponibile risultanti dall'avviso TARI dell'anno precedente o dalle eventuali dichiarazioni presentate dal contribuente successivamente o dalle eventuali comunicazioni inviate dal Comune al contribuente successivamente;

- delle riduzioni spettanti per come risultanti dall'avviso TARI dell'anno precedente o dalle eventuali dichiarazioni presentate dal contribuente successivamente, o dalle eventuali comunicazioni inviate dal Comune al contribuente successivamente.

5. In caso di mancata pubblicazione delle tariffe entro la scadenza dei termini di pagamento, i versamenti sono effettuati in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuare al momento del pagamento dell'ultima rata.

8. Al contribuente che non versi la TARI in autoliquidazione alle prescritte scadenze di cui al superiore comma 1, ferma restando la possibilità per il medesimo di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, nei modi e termini stabiliti dall'art.13 del D.Lgs. n.472/1997, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, con l'applicazione della sanzione del 30% di cui all'art. 12 del Capitolo 1 del «Regolamento per la disciplina dell'imposta unica Comunale "IUC"». L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

CAPITOLO 3

REGOLAMENTO COMPONENTE “TASI” TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 2

FINALITA' DEL TRIBUTO

1. Il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni.
2. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Sono indivisibili i servizi per i quali non è possibile individuare l'intensità degli stessi usufruita da ogni singolo soggetto, erogati in favore della collettività:
 - Servizi di polizia locale
 - Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve)
 - Illuminazione pubblica
 - Cura del verde pubblico (altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti)
 - Servizio prevenzione randagismo
 - Servizio di Protezione Civile
 - Urbanistica e gestione del territorio
 - Anagrafe
 - Servizi relativi alla giustizia al netto rimborso statale
 - Particolari servizi per le attività produttive
 - Servizi Sociali
 - Servizi generali di amministrazione e controllo però non rivolti alla collettività in via diretta.

Per l'anno 2016 i costi alla cui copertura la TASI è diretta sono i seguenti:

- *Servizi di polizia locale € 2.613.667,13*
- *Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve) € 2.382.604,74*
- *Illuminazione pubblica € 1.220.000,00*
- *Cura del verde pubblico (altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) € 515.716,40*
- *Servizio prevenzione randagismo € 0,00*
- *Servizio di Protezione Civile € 27.400,00*
- *Urbanistica e gestione del territorio € 1.067.726,39*
- *Anagrafe € 223.296,00*

- *Servizi Sociali € 1.166.883,51*
- *Servizi generali di amministrazione e controllo non rivolti alla collettività in via diretta € 7.097.421,36.*

Art. 3 ESCLUSIONI

1. Le norme di esenzione e di esclusione previste per l'IMU e/o per ICI non si possono estendere alla TASI ad eccezione di quelle espressamente previste nella normativa di riferimento della TASI. La TASI non è dovuta dal Comune.

Art. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'Art. 1.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

È POSSESSORE colui che ha la disponibilità di un bene in quanto titolare di diritti reali sullo stesso.

È DETENTORE colui che ha la disponibilità di un bene non essendo titolare di diritti reali sullo stesso.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5. Nel caso di locazione finanziaria il detentore è soggetto passivo al 100% dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Art. 5 OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE DEL SOGGETTO PASSIVO

1. Nel caso in cui il possessore è anche l'occupante:

a) Unico possessore: Una sola obbligazione tributaria;

b) Più possessori: se l'immobile è occupato da uno solo di loro l'obbligazione tributaria è unica con responsabilità solidale; se l'immobile è occupato da più possessori l'obbligazione tributaria è

unica con responsabilità solidale.

2. Nel caso in cui l'occupante è diverso dal possessore:

- a) Un possessore e un occupante: due obbligazioni distinte
 - Possessore: 90% del tributo
 - Occupante: 10% del tributo
- b) Un possessore e più occupanti: due obbligazioni distinte
 - Possessore: 90% del tributo
 - Occupanti: 10% del tributo IN SOLIDO.

Art. 6 **DEFINIZIONI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. DEFINIZIONI

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale.
4. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, la TASI si applica dal 1° gennaio 2014.
5. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Art. 7 **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominata "IMU".

Per i fabbricati:

- Iscritti in catasto: rendita catastale vigente al 01 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti IMU;
- Categoria D, non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: criterio del valore contabile;
- Non iscritti in catasto, diversi dagli D: rendita presunta;

Per le Aree edificabili:

- Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Art. 8 **DETRAZIONI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE:

- a1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- a2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

B) PER FIGLI

- b1. Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

C) PER ANZIANI E DISABILI

- c1. per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

D) PER AIRE

- d1. **A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.**

E) PER REDDITO

- e1. stabilire parametri di reddito familiare.

F) altre eventuali detrazioni.

La TASI, nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberasse l'aumento dello 0,8 per mille, per il **2015**, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. **201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**, non può in ogni caso essere superiore all'IMU che il contribuente avrebbe dovuto pagare con le aliquote e le detrazioni deliberate nell'anno 2012.

Art. 9

RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'Art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c e d, della Legge 5 agosto 1978, n. 457; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni.

CAPITOLO 4

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 confermata dall'art. 1, c. 703, L. 147/2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1. L'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, al comma 1, effettua un espresso rimando all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, il quale, al comma 1, stabilisce che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:
 - il proprietario di qualunque immobile (fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni) a qualsiasi uso destinato, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su qualunque immobile (fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni);
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 3

FATTISPECIE ESCLUSE DALL'IMU, CON DECORRENZA DAL 01/01/2014

Sono assimilate, dal 01.01.2014, all'abitazione principale:

1. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari.
2. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22/04/2008):
 - le unità immobiliari ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
 - alloggi realizzati o recuperati da soggetti pubblici o privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni o alla proprietà;
 - locali a canone sociale (definiti dalle Regioni di concerto con l'ANCI).

3. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

4. non è richiesta né la dimora abituale né la residenza anagrafica per considerare abitazione principale l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 4 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legge n. 201 del 2011, il presupposto impositivo consiste nel possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze.

I beni immobili oggetto d'imposta sono:

- 1) le abitazioni principali sole le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le pertinenze delle stesse;
- 2) alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica con le stesse finalità;
- 3) i fabbricati diversi dalle abitazioni principali;
- 4) le aree fabbricabili;
- 5) i terreni agricoli;
- 6) i terreni la cui destinazione urbanistica non sia fabbricabile o agricola (esenti dall'ICI).

ART. 5 DEFINIZIONE DEGLI IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA

1. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'art.2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:

- A) **Abitazione principale:** l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, individua quale "abitazione principale" l'immobile e le relative pertinenze (come di seguito definite), iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui le due condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale da parte del soggetto passivo sussistano contemporaneamente. Nel caso in cui sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato, se, però, una pertinenza risulta iscritta congiuntamente

all'abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da quella iscritta in catasto congiuntamente all'abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all'aliquota ordinaria.

B) Fabbricati diversi dalle abitazioni principali: per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. I fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola rientrano nel campo di applicazione dell'IMU.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis del D. L. n. 557 del 1993, ai fini fiscali si riconosce carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

C) aree fabbricabili: per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'art. 36, comma 2, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stabilisce che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Le aree fabbricabili sono soggette ad IMU come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Tale agevolazione non si applica nell'ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo IAP, iscritto nella previdenza agricola.

D) terreni agricoli: l'art. 2 del D.lgs. 504/1992 definisce agricolo il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Il Ministero delle finanze con la circolare n. 9/249 del 14 giugno 1993 ha chiarito che un'area, per essere considerata "*terreno agricolo*" deve essere destinata allo svolgimento di una attività agricola che abbia le caratteristiche dell'imprenditorialità, non dovendosi

qualificare agricoli i terreni i cui frutti sono utilizzati per sé o per la propria famiglia. Sono sottoposti allo stesso regime previsto per i terreni agricoli i terreni "non coltivati" per la necessità di lasciarli a riposo in applicazione delle tecniche agricole (cosiddetto *set aside*).

Non sono considerati terreni agricoli ai fini IMU:

1) le aree fabbricabili, come definite dalla lettera b) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

2) i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 c.c.) come, ad esempio, i terreni inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti") e quelli, non pertinenti ai fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali, che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché, in tal caso, il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile);

3) i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.

E) **Terreni diversi dai precedenti:** con l'introduzione dell'IMP sono soggetti ad imposta anche i terreni la cui destinazione urbanistica non sia fabbricabile o agricola (che erano esclusi dall'ICI).

Si tratta di terreni non utilizzati per attività agricole (terreni incolti) o su cui le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale (i cosiddetti orticelli) o ai terreni, diversi dalle aree fabbricabili e non pertinenti ai fabbricati, su cui si esercitano attività diverse da quelle agricole (come cave e depositi di materiali).

Per questa tipologia di terreni non esiste esenzione pertanto sono soggetti ad IMP anche se situati nelle zone montane e collinari. (l'esenzione è prevista solo per i terreni agricoli come sopra definiti).

ART. 6 BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.lgs. 504/92.

3. Per i terreni non utilizzati per attività agricole (terreni incolti) o su cui le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale (i cosiddetti orticelli) o ai terreni, diversi dalle aree fabbricabili e non pertinenti ai fabbricati, su cui si esercitano attività diverse da quelle agricole (come cave e depositi di materiali), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Le istanze presentate al fine della valutazione delle aree fabbricabili nonché della loro individuazione sono di competenza del Settore IV Urbanistica. La valutazione e l'individuazione delle aree fabbricabili è effettuata dal Settore IV Urbanistica entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dell'Ufficio Tributi o del contribuente.

ART. 7

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile, ai sensi del comma 3 dell'Art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità e inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART. 8

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.lgs. n. 504/1992.

3 Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili i fabbricati rurali ad uso strumentale identificati dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, restano soggetti quelli abitativi, salvo che non siano abitazione principale.

4. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili i fabbricati destinati alla ricerca scientifica.

5. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. Le esenzioni di cui ai comma precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 9

AGEVOLAZIONI PER SOGGETTI CHE VERSINO IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO

Il Consiglio Comunale può stabilire annualmente aliquote agevolate per pensionati, lavoratori dipendenti e/o assimilati, lavoratori in cassa integrazione per almeno 6 mesi, soggetti iscritti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi, o iscritti nelle liste di mobilità da almeno 6 mesi, nonché per i lavoratori autonomi di età inferiore ai 40 anni.

L'aliquota agevolata potrà essere applicata solo se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) il soggetto passivo d'imposta deve avere un reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo pari od inferiore a:

- € 10.000,00 per l'unico occupante;
- € 13.000,00 fino a tre occupanti;
- € 15.000,00 da quattro occupanti ed oltre.

Per reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo, ai fini delle agevolazioni previste, si intende il reddito complessivo indicato nei Mod. 730 e Mod. Unico, oltre qualsiasi altra entrata esclusa l'indennità di accompagnamento. Nei casi in cui non sia prevista per legge la dichiarazione dei redditi di cui al punto precedente verrà richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione del reddito percepito con allegato il CUD dove esista. Nel reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo è compreso qualsiasi altro introito (senza nessuna esclusione) percepito dai componenti del nucleo familiare, esclusa l'indennità accompagnamento.

2) il soggetto passivo d'imposta ed i componenti il nucleo familiare, devono possedere solo l'abitazione principale e le relative pertinenze che devono costituire gli unici ed esclusivi immobili posseduti (sul territorio nazionale o all'estero) a titolo di proprietà, usufrutto, uso o diritto di abitazione, con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio dell'anno di imposizione. Sono esclusi dal conteggio gli immobili posseduti in misura percentuale inferiore al 20% per massimo una unità immobiliare per nucleo familiare.

3) L'abitazione principale deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti richiesti non dà diritto all'agevolazione.

Le agevolazioni previste dal presente articolo saranno riconosciute limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano le condizioni per poterne beneficiare.

Per usufruire delle agevolazioni il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune entro il termine di versamento dell'acconto di ogni anno

d'imposta nel caso in cui a tale data sussistano i requisiti previsti.

Nel caso in cui i requisiti si acquisiscano successivamente alla data di cui sopra, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.

ART. 10 ALTRE AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

Il Consiglio Comunale può stabilire annualmente aliquote agevolate per gli immobili ad uso produttivo funzionali all'azienda che abbiano i seguenti requisiti:

- immobile destinato ad usi produttivi, esclusi quelli di categoria catastale D, compresi anche quelli utilizzati per attività produttive nel settore terziario;
- l'azienda non abbia proceduto a licenziamenti, nelle due annualità precedenti (si calcolano dalla data di assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di seguito descritti, a ritroso);
- assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di uno o più disoccupati.

AGEVOLAZIONI PER ANZIANI

Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero (case di riposo) o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che:

1) il soggetto passivo d'imposta deve avere un reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo pari od inferiore:

- € 10.000,00 per l'unico occupante;
- € 13.000,00 fino a tre occupanti;
- € 15.000,00 da quattro occupanti ed oltre.

Per reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo, ai fini delle agevolazioni previste, si intende il reddito complessivo indicato nei Mod. 730 e Mod. Unico, oltre qualsiasi altra entrata esclusa l'indennità di accompagnamento. Nei casi in cui non sia prevista per legge la dichiarazione dei redditi di cui al punto precedente verrà richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione del reddito percepito con allegato il CUD dove esista. Nel reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo è compreso qualsiasi altro introito (senza nessuna esclusione) percepito dai componenti del nucleo familiare, esclusa l'indennità accompagnamento.

2) il soggetto passivo d'imposta ed i componenti il nucleo familiare, devono possedere solo l'abitazione principale e le relative pertinenze che devono costituire gli unici ed esclusivi immobili posseduti (sul territorio nazionale o all'estero) a titolo di proprietà, usufrutto, uso o diritto di abitazione, con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio dell'anno di imposizione. Sono esclusi dal conteggio gli immobili posseduti in misura percentuale inferiore al 20% per massimo una unità immobiliare per nucleo familiare.

3) L'abitazione principale deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6.

4) L'unità immobiliare doveva essere dichiarata come abitazione principale prima del ricovero.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti richiesti non dà diritto all'agevolazione.

Le agevolazioni previste dal presente articolo saranno riconosciute limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano le condizioni per poterne beneficiare.

Per usufruire delle agevolazioni il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando gli

appositi moduli predisposti dal Comune entro il termine di versamento dell'acconto di ogni anno d'imposta nel caso in cui a tale data sussistano i requisiti previsti.

Nel caso in cui i requisiti si acquisiscano successivamente alla data di cui sopra, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.